

RELAZIONE  
PRELIMINARE ALL'ANALISI INFORMATIVA DEL SERVIZIO COMUNALE  
DI ESENZIONE DALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

\* \* \*

0.1

Nell'affrontare la problematica connessa alla definizione del sistema informativo dell'Ufficio Esenzione dalla spesa sanitaria, è stato preliminare e necessario prendere cognizione delle varie e disparate norme contenute nelle Leggi, decreti e circolari ministeriali che, non sempre in maniera uniforme, si sono succedute nel tempo, avendo il legislatore operato in funzione di necessità o pressioni che via via hanno condizionato la definizione univoca di precisi criteri nella selezione di fasce di cittadini a cui rendere un diritto socio sanitario in ottemperanza del dettato di cui all'art. 32 della Costituzione.

Si è proceduto, pertanto, nel reperimento e nello studio di tutti quegli atti che emanati allo scopo, o richiamati in modo non univoco, potessero fornire una direttiva globale cui attenersi da parte del Comune al quale sono stati demandati, a decorrere dall'anno 1988, gli adempimenti connessi con la ricezione delle richieste di esenzione e il conseguente rilascio dell'attestato che ne comprova il diritto.

Per facilitare la comprensione delle norme diversificate e talvolta contrastanti tra loro, si è deciso di adottare un criterio cronologico nella esposizione che, seguendo i percorsi adottati nel tempo dal legislatore, dia la possibilità al lettore di definire, con riferimento alle norme emanate, il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria onde poter operare le verifiche e i confronti che si reputassero necessari.

\* \* \*

## INDICE

\* Anno 1988/89

- 0.1 Premessa
- 1.1 Costituzione dell'Ufficio
- 1.2 Condizione di esenzione
  - 1.2.1 Limiti di reddito
  - 1.2.2 Reddito familiare
  - 1.2.3 Redditi da cumulare
- 1.3 Rendite INAIL
- 1.4 Direttiva Regione Puglia
  - 1.4.1 Altri familiari a carico
- 1.5 Pensioni di guerra
- 1.6 Cessazione trattamenti di famiglia
- 1.7 Approvazione Mod. "A" e "B"
- 1.8 Istruzioni
  - 1.8.1 Modulo "B"
  - 1.8.2 Limiti di reddito
  - 1.8.3 Controlli

\* anno 1989 e seg.

- 2 Normativa in vigore dal 1°.07.1989
  - 2.1 Rif. art. 32 della Costituzione
    - 2.1.1 Categorie di esenzione
      - 2.1.1.1 Esenzione 1^ casa per pensionati
      - 2.1.2 Rinvio a D.M.
      - 2.1.3 Controlli
    - 2.2. Regolamento
      - 2.2.1 Nucleo di convivenza
        - 2.2.1.1 Calcolo limiti di reddito
        - 2.2.1.2 Limiti di reddito dal 1.05.89
        - 2.2.1.3 Anno di riferimento dei redditi
      - 2.2.2 Nuovi Moduli "A" e "B"

- 2.2.2.1 Redditi nucleo familiare e di convivenza
- 2.2.2.2 Comunicazioni d'Ufficio
- 2.2.3 Controlli
- 2.2.4 Osservazioni
- 2.3 Chiarimenti
  - 2.3.1 Pensionati sociali
  - 2.3.2 Cessazione trattamenti di famiglia
    - 2.3.2.1 Familiari a carico
    - 2.3.2.2 Nucleo di convivenza di fatto
  - 2.3.3 Calcolo limiti di reddito
  - 2.3.4 Modulo "A"
    - 2.3.4.1 Modulo "B"
- 2.4 Sostituzione ex art. 2 legge 153/1989
- 2.5 Chiarimenti
  - 2.5.1 Estensione pensione di vecchiaia
  - 2.5.2 Titolarità
    - 2.5.2.1 Osservazioni
  - 2.5.3 Nucleo di convivenza e carico familiare
- 2.6 Ulteriore estensione pensioni di vecchiaia
  - 2.6.1 Cittadini stranieri
- 2.7 Limiti di reddito dal 1.11.89
- 2.8 Controlli
  - 2.8.1 Richiamo ai controlli
- 2.9 Legge di conversione
- 2.10 Limiti di reddito dal 1.05.90
- 2.11 Chiarimenti
  - 2.11.1 Figli maggiorenni
  - 2.11.2 Controlli
- 2.12 Limiti di reddito dal 1.11.90

pag. 14 ALLEGATO 1) Quadro storico generale

pag. 16 ALLEGATO 2) Elenco delle leggi, decreti e circolari

## 1.1

La costituzione dell'Ufficio Comunale per il rilascio delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, avvenuta nell'anno 1988, trova il suo momento istitutivo nell'art. 19, comma 18, della Legge 11.03.1988, n. 67, con il quale sono stati trasferiti ai comuni, competenti per territorio, gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 28.02.1986, n. 41, e il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria per motivi di reddito (cosiddetta esenzione assoluta), mentre le attestazioni correlate allo status di appartenenza a particolari categorie protette (esenzione assoluta) e a specifiche patologie (esenzione parziale), non riferite al reddito, restavano di competenza delle UU.SS.LL. e non saranno in appresso considerate.

## 1.2

Con la Legge 28.02.1986, n. 41, art. 28, comma 4, le condizioni per usufruire della esenzione vengono stabilite con l'appartenenza a fasce di reddito, correlate al nucleo familiare, aumentate, per i soggetti ultra65enni, nella misura del 20% delle stesse e con un minimo di L. 2 Milioni.

### 1.2.1

Il reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, era stabilito in misura non superiore alla tabella 1), di seguito riportata, facendo riferimento per l'applicazione della esenzione, all'art. 23, comma 1, della medesima legge.

---

---

TAB. 1) dal 1° agosto 1988

---

---

Limiti Reddito Fam.	N. Persone	limiti Reddito Familiare
L. 5.060.000	1	L. 7.060.000
L. 8.400.000	2	L. 10.400.000
L. 10.800.000	3	L. 12.960.000
L. 12.900.000	4	L. 15.480.000
L. 15.000.000	5	L. 18.000.000
L. 17.000.000	6	L. 20.400.000
L. 19.000.000	7 o più	L. 22.800.000

---

---

### 1.2.2

L'art. 23, comma 1, della legge 41/1986 stabilisce che il reddito familiare da considerare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari, o altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti.

### 1.2.3

Si specifica, inoltre, che alla formazione del reddito familiare concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti se superiori a L. 2 Milioni, e che l'attestazione del reddito è resa con dichiarazione dell'interessato alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968, con l'obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che incidono sui benefici entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

### 1.3

Con circolare del Ministero delle Finanze del 20.06.1986, n. 23, veniva precisato che dalla formazione del reddito, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 41/1986, sono escluse le rendite infortunistiche I.N.A.I.L. avendo le stesse mero carattere risarcitorio.

### 1.4

Rilevanza particolare assume la direttiva della Regione Puglia, diramata ai fini di una omogenea ed univoca applicazione delle esenzioni dalla spesa sanitaria sul territorio regionale e approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 21.07.1986, n. 5385.

#### 1.4.1

In essa si distingue, per quanto riguarda "gli altri familiari a carico" fra richiedenti soggetti alla normativa INPS e dipendenti pubblici evidenziando che:

##### 1.4.1.1

per questi ultimi la percezione degli assegni è limitata al coniuge, ai figli e ai genitori solo se conviventi e percettori di un reddito mensile inferiore a L. 10.000 mensili;

##### 1.4.1.2

per i lavoratori privati ed i coltivatori diretti il carico di famiglia è, invece, esteso anche ad altri soggetti non necessariamente conviventi (D.P.R. del 30.05.1955, n. 797) a condizione che gli stessi siano possessori di un reddito non superiore alla pensione minima, comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità, maggiorata del 30% e, nel caso di due genitori a carico, se il reddito cumulato di questi non è superiore allo stesso minimo di pensione maggiorato del 75% ;

##### 1.4.1.3

i pensionati INPS possono, invece, percepire gli assegni solo per il coniuge e i figli,

##### 1.4.1.4

concludendo che ai fini della individuazione del nucleo familiare occorre far riferimento alla disciplina propria della categoria di appartenenza del richiedente per cui non è ipotizzabile tale estensione del "carico di famiglia" a favore dei lavoratori autonomi ( quali artigiani, commercianti o liberi professionisti).

### 1.5

Con la circolare del Ministero della Sanità del 20.05.1987, n. 100/SCP, veniva precisato che, ai fini del computo del reddito di cui all'art. 23 della legge 41/1986, non dovevano essere calcolate le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra e superstiti.

## 1.6

Il decreto legge del 13.03.1988, n. 69, come convertito nella legge 13.05.1988, n. 153, nel disporre la cessazione degli assegni familiari, delle quote aggiunte di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, disponeva espressamente, all'art. 2, che la cessazione dal diritto, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri trattamenti diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

## 1.7

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 3.06.1988, n. 205, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 18, della Legge n. 67/1988, si approvavano i facsimile del Modulo "A", da utilizzare per la richiesta al Comune dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e del Modulo "B", compilato in triplice copia, da rilasciarsi, previa numerazione progressiva, quale attestato del diritto stesso la cui validità annuale era fissata dal 1° luglio, o dalla data successiva di rilascio, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Si precisava, infine, che tali richieste dovevano essere presentate al Comune di residenza dell'interessato a decorrere dal 1° agosto 1988.

## 1.8

La circolare del Ministero dell'Interno del 25.07.1988, n. 20 forniva istruzioni particolareggiate per la compilazione del Modulo "A", richiamando la normativa sul nucleo familiare di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 41/86.

### 1.8.1

Per la compilazione del Modulo "B", si precisava che la validità era prorogabile, dietro nuova richiesta dell'interessato, per i due anni successivi, previa sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con la sola apposizione del timbro di rinnovo.

Si disponeva, inoltre, che l'avvenuto rilascio del tesserino era da comunicarsi alla U.S.L. di competenza, mentre in caso di rinnovo si doveva procedere alla comunicazione con apposito elenco nominativo degli interessati.

Si precisava, infine, che non erano da esigersi diritti di segreteria sulle attestazioni rilasciate in quanto, ai sensi della tabella D allegata alla legge del 8.06.1962, n. 604, è escluso tale diritto per la scritturazione di attestati di povertà.

### 1.8.2

Si riportavano, nel contempo, i limiti di reddito, validi per il 1988, e riferiti al nucleo familiare, come indicati nella seguente Tabella 2.

---

---

TAB. 2 dal 1° maggio 1988

---

---

Limiti Reddito Fam.	N. Persone	Limiti Reddito Familiare con sogg. Ultra65enne
---------------------	------------	---

L. 5.579.000	1	L. 7.579.000
L. 9.261.000	2	L. 9.261.000

L. 11.906.000	3	L. 14.288.000
L. 14.221.000	4	L. 17.066.000
L. 16.536.000	5	L. 19.844.000
L. 18.741.000	6	L. 22.489.000
L. 20.946.000	7 o più	L. 25.135.000

### 1.8.3

Per quanto riguardava i controlli, ritenuti indispensabili, richiamando quanto già precedentemente stabilito per le UU.SS.LL. dal D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, si disponeva l'effettuazione degli stessi usufruendo di notizie già in possesso del Comune, o con accertamenti della polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e in tutti quei casi in cui, da altri elementi di giudizio, vi fossero fondati sospetti sulla veridicità delle dichiarazioni di responsabilità.

\* \* \*

## 2

I decreti legge del 1.02.1989, n. 37 e del 25.03.1989, n. 111, ritirati dal governo, non produssero alcun effetto sulla esenzione dalla spesa sanitaria in quanto per l'applicazione della normativa contenutavi si rinviava al 1° luglio dell'anno in corso.

### 2.1

Con il Decreto legge del 27.04.1989, n. 152, art. 2, che ribadiva i precedenti, nell'individuare le categorie beneficiarie del diritto all'esenzione, per la prima volta si fa riferimento all'art. 32 della Costituzione.

#### 2.1.1

Tale decreto disponeva che sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con effetto dal 30 maggio 1989:

- a) i cittadini cui sia riconosciuto la condizione di indigenza da parte del Comune;
- b) titolari di pensione di vecchiaia con reddito fino a 16 Milioni, elevato a 22 Milioni in presenza del coniuge a carico e di un ulteriore Milione per ogni figlio a carico;
- c) i titolari di pensione di vecchiaia;
- d) i familiari a carico dei soggetti indicati sub a), b) e c).

##### 2.1.1.1

Si precisava la esclusione dal computo reddituale, per i soli titolari di pensione di vecchiaia, del reddito derivante dall'abitazione se costituente l'unica proprietà posseduta.

### 2.1.2

Si stabiliva, inoltre, per la determinazione delle modalità di attuazione e dei requisiti soggettivi richiesti, l'adozione di apposito decreto interministeriale da emanarsi entro il mese di maggio, mentre per gli accertamenti fiscali nei confronti di quanti avessero ottenuto l'esenzione si rinviava ad apposito decreto da adottarsi da parte del Ministro delle Finanze.

### 2.1.3

Per quanto riguardava i controlli sulle attestazioni si dava possibilità ai Comuni di avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza stabilendo, per chiunque ottenga indebitamente l'esenzione, l'applicazione dell'art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale.

## 2.2

Con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto col Ministro della Sanità e delle Finanze, udito il parere del Consiglio di Stato) del 20.05.1989, n. 179, veniva emanato il Regolamento per la disciplina della materia trattata.

### 2.2.1

Con tale Regolamento si stabiliva, in modo difforme da quanto previsto dal D.L. 152/1989, che per la condizione di indigenza doveva farsi riferimento a "tutti i componenti del NUCLEO DI CONVIVENZA di tipo familiare", innovando per tali richiedenti tutte le precedenti disposizioni, già riferentesi per la definizione del carico di famiglia al DPR. 30.05.1955, n. 797 e successive modificazioni, che restano ferme per i soli richiedenti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione sociale.

#### 2.2.1.1

Per il riconoscimento della condizione di indigenza il limite massimo di reddito, riferito al nucleo di convivenza, viene stabilito facendo riferimento alla pensione sociale e adottando il seguente criterio:

- a) Ammontare annuo della PENSIONE SOCIALE base,  
più
- b) Limite di reddito utile per il conseguimento della stessa,  
più
- c) 2/3 di b) per ogni ulteriore componente oltre il primo,

con la precisazione che, per essere considerata, la convivenza debba durare da almeno un anno.

#### 2.2.1.2

Pertanto i limiti di reddito del nucleo di convivenza familiare per il diritto alla esenzione erano fissati nella misura indicata nella seguente Tabella 3.

---

---

TAB. 3 dal 1° maggio 1989

---

---

Limiti di reddito    NUCLEI di convivenza

L. 6.853.000	N. Persone	1
L. 9.130.000	"	2
L. 11.406.000	"	3
L. 13.683.000	"	4
L. 15.960.000	"	5
L. 18.236.000	"	6
L. 20.513.000	"	7

L. 2.276.700            per ogni ulteriore componente

---

---

### 2.2.1.3

Si precisa, inoltre, che, per il riconoscimento della esenzione a favore degli indigenti e dei titolari di pensione di vecchiaia, il reddito complessivo è quello riferito all'anno precedente escludendo, di fatto, da ogni accertamento reddituale i titolari di pensione sociale.

### 2.2.2

Con il Regolamento venivano approvati i facsimile del nuovo Modulo "A", per la richiesta al Comune dell'attestazione del diritto all'esenzione, e del Modulo "B" da rilasciarsi come tessera individuale attestante il diritto stesso.

#### 2.2.2.1

Nell'esplicare, inoltre, le indicazioni da riportarsi sul Modulo "A", il Regolamento distingue tra i titolari di pensione di vecchiaia o sociale, per i quali vanno riportati i dati dei soli componenti il "nucleo familiare a carico" a cui favore è richiesta l'esenzione, e i richiedenti per lo stato di indigenza per i quali vanno, invece, indicati tutti i componenti del "nucleo di convivenza" senza riferimento al "carico" come, invece, si evince dalla lettura del D.L. n. 69/1988 convertito nella Legge n. 153/1988, nonché la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, concernente i redditi percepiti e "le eventuali proprietà immobiliari", indicazione ben diversa dal reddito catastale che va riportato sul Mod. 740.

#### 2.2.2.2

Il Modulo "B", per il quale si conferma la validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, va numerato progressivamente ed è redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa alla U.S.L. di appartenenza entro 5 (cinque) giorni dal rilascio. Parimenti va comunicata l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione.

Il Comune deve, inoltre, dare comunicazione alla U.S.L. del numero degli iscritti e dei cancellati, ed il saldo totale degli esenti, con cadenza trimestrale per l'ulteriore trasmissione dei dati al Servizio

centrale per la programmazione sanitaria del Ministero della Sanità.

### 2.2.3

Per quanto riguarda i controlli, nulla è da aggiungersi a quanto stabilito dal D.L. 152/1989.

### 2.2.4

Dalla lettura incrociata del Regolamento e delle note riportate sul Modulo "A", può rilevarsi una evidente contraddizione per quanto riguarda il carico familiare degli indigenti.

Infatti, per quanto attiene questa particolare categoria, a norma della Legge 152/1989 si riconosce l'estensione del diritto di esenzione ai soli familiari a carico.

Prendendo atto, tuttavia, della discordanza già segnalata, introdotta dal D.M. in argomento nel far riferimento ai "componenti" il nucleo di convivenza (in difformità anche di quanto previsto dal D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito nella Legge 13.05.1988, n. 153, richiamato dallo stesso D.M.), e che potrebbe accettarsi per ovvi motivi di opportunità sociale in quanto per gli stessi non avrebbe luogo il riferimento concettuale al "carico familiare", non si comprende, poi, l'esclusione dal computo reddituale delle somme percepite dai familiari "a carico" dei non abbienti che viene invocata a norma dello stesso D.L. già eluso in precedenza.

## 2.3

Con Circolare del Ministero dell'Interno del 22.05.1989, n. 6323 si fornivano, oltre ad una mera riproposizione della normativa contenuta nel D.L. 152/1989 e nel D.M. 179/1989, ulteriori ed espresse conferme di quanto già esplicitato.

### 2.3.1

Si confermava, quindi, la sufficienza della titolarità della pensione sociale per il rilascio del tesserino di esenzione dalla spesa sanitaria.

### 2.3.2

Si faceva ancora espresso riferimento all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, e alla Legge di conversione n. 153/1988, dove dispone che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri diritti dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (tra cui l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

#### 2.3.2.1

Si rinviava, pertanto, al D.P.R. 797/1955 per l'individuazione dei familiari a carico degli indigenti e dei titolari di pensione sociale (sottratti anch'essi alla normativa riportata nella delibera di Giunta n. 5385/1986 della Regione Puglia), mentre per i lavoratori autonomi ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché di altre casse pensionistiche, si confermava l'applicazione delle specifiche normative relative agli assegni familiari.

#### 2.3.2.2

Per quanto riguarda gli indigenti, si specificava ulteriormente che il limite di reddito è da

riferirsi al "nucleo di convivenza di tipo familiare" ancorché di fatto e, pertanto, non necessariamente di risultanza anagrafica.

### 2.3.3

Si indicava la somma della pensione sociale base (L. 3.437.850) e il limite di reddito per il conseguimento della stessa (L. 3.415.050) da prendere in considerazione dal 1.05.1989 e fino al 31.10.1989 per il calcolo del limite complessivo di reddito sotto il quale riconoscere lo stato di indigenza e si confermava espressamente la non considerazione, per gli stessi, del reddito dei familiari da ritenersi "a carico".

### 2.3.4

Si fornivano, inoltre particolareggiate istruzioni per la compilazione del Modulo "A" e si ribadiva la raccomandazione ai funzionari preposti alla ricezione delle richieste di esenzione di procedere alla identificazione del dichiarante onde ammonirlo delle conseguenze previste dal D.L. 153/1989 nei confronti di chiunque, con qualunque mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1).

#### 2.3.4.1

Circa il rilascio del tesserino, si riportava sostanzialmente quanto già espresso nella circolare del 25.07.1988, n. 20, oltre alla ripetizione di quanto già detto nel D.M. 179/1989

## 2.4

Il Decreto legge del 29.05.1990, n. 199, entrato in vigore il 30 maggio, è citato nella presente solo per la sostituzione, prevista all'art. 8, delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 153/1989 con quelle contenute nell'art. 7 che innovava quello sostituito soltanto con l'espresso riferimento al D.M. del 20.05.1989, n. 179.

## 2.5

La circolare del Ministero dell'Interno del 9.06.1989, n. 6323, integrativa della precedente del 22.05.1989, pari numero, forniva chiarimenti ai quesiti sorti in materia di esenzione.

### 2.5.1

Specificava, pertanto, che l'esenzione in qualità di titolare di pensione di vecchiaia era estesa anche ai titolari di pensione di invalidità e di reversibilità che abbiano raggiunto l'età per aver diritto alla pensione di vecchiaia.

### 2.5.2

Per quanto riguardava i titolari di pensione di vecchiaia e di pensione sociale stabiliva che occorre far riferimento alla sola titolarità delle provvidenze per cui, in caso di più pensioni, possono usufruire singolarmente del beneficio i titolari con reddito personale non superiore a 16 Milioni non facendosi più, di fatto, riferimento al reddito familiare.

#### 2.5.2.1

E' bene notare la evidente discrepanza che si crea nel caso di due pensionati di vecchiaia con reddito personale, per es., di 15 Milioni ciascuno e ambedue esentati a differenza di un nucleo composto dal titolare di pensione di vecchiaia superiore a 22 Milioni che, pur con moglie a carico, in applicazione della norma in vigore perderebbero ambedue il beneficio.

### 2.5.3

E' da notarsi ancora che, attraverso un esempio riportato nella stessa, si ribadisce, per il riconoscimento dell'indigenza, la esclusione dal computo dei redditi di quelli facenti capo ai "componenti a carico".

### 2.6

Il Decreto legge del 27.09.1989, n. 329 (emanato a seguito della decadenza dei DD.LL. n. 199/1989 e n. 265/1989) ripeteva nella sostanza e nella forma la decretazione pregressa aggiungendo alla precedente normativa che per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e che tra i beneficiari rientrano anche i titolari di pensione di invalidità, anzianità e reversibilità che abbiano raggiunto l'età anzidetta.

### 2.6.1

Una ulteriore innovazione era rappresentata dalla estensione del diritto di esenzione, alle medesime condizioni, anche a favore dei cittadini stranieri iscritti al SSN.

### 2.7

Dal 1° novembre 1989, per effetto della perequazione semestrale della pensione sociale, cambiano i limiti di reddito per l'ottenimento del diritto all'esenzione da parte degli indigenti nella misura indicata nella seguente Tabella:

---

---

TAB. 4            dal 1° novembre 1989

---

---

Limiti di reddito    NUCLEI di convivenza

L. 6.925.000	N. Persone	1
L. 9.211.000	"	2
L. 11.496.000	"	3
L. 13.782.000	"	4
L. 16.068.000	"	5
L. 18.353.000	"	6
L. 20.639.000	"	7

L. 2.285.700            per ogni ulteriore componente

---

---

## 2.8

Il Decreto legge del 25.11.1989, n. 382 sostituiva il precedente D.L. n. 329/1989 mutandolo solo nella parte in cui, ai fini dei controlli, riconosceva ai Comuni la "possibilità" di avvalersi degli organi di polizia, con la disposizione impositiva, tramite i medesimi organi, di detti controlli.

### 2.8.1

La circolare della Prefettura di Foggia del 13.01.1990, n. 152/15.5, richiamava l'attenzione sulla incisività di tale dicitura e, quindi, sulla maggiore responsabilità dei Comuni in tale materia.

## 2.9

La Legge del 25.01.1990, n. 8, nel convertire senza alcuna modifica la normativa contenuta nel D.L. del 25.11.1989, n. 382, faceva salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della decretazione di urgenza in atto a far tempo dal 30 maggio 1989.

## 2.10

Per effetto della perequazione semestrale delle pensioni sociali, i limiti massimo di reddito per usufruire della esenzione quale indigente, a far tempo dal 1.05.1990, sono i seguenti:

=====

TAB. 5 dal 1° maggio 1990

=====

Limiti di reddito NUCLEI di convivenza

L. 7.360.000	N. Persone	1
L. 9.804.000	"	2
L. 12.248.000	"	3
L. 14.692.000	"	4
L. 17.137.000	"	5
L. 19.581.000	"	6
L. 22.025.000	"	7

L. 2.444.100 per ogni ulteriore componente

=====

## 2.11

La Circolare del Ministero dell'Interno del 21.6.1990, n. 1761 TK 27/A, fornisce ulteriori chiarimenti senza altra innovazione interpretativa.

### 2.11.1

Nel confermare quanto già esplicitato specifica espressamente la impossibilità, ai fini della esenzione, di considerare a carico dei titolari di pensione i figli maggiorenni non rientranti nella fattispecie prevista dal D.P.R. 797/1955, significando che, ove si volesse considerare tali casi sotto il profilo dell'indigenza, occorrerà far riferimento al reddito complessivo del nucleo di convivenza.

Nel caso, invece, del figlio maggiorenne che abbia realmente un'abitazione separata, e che, costituendo nucleo a se stante, provveda autonomamente alle proprie esigenze, questi potrà ottenere il beneficio alle condizioni previste.

#### 2.11.2

Per quanto riguarda, poi, i controlli, da effettuarsi in corso di istruttoria o ad esenzione ottenuta, chiarisce che questi sono da disporsi nei confronti delle categorie a rischio, o nei confronti di coloro per i quali vi siano concreti elementi di dubbio circa la veridicità delle attestazioni, sulla base di dati già in possesso del Comune ovvero tramite la Polizia Municipale o delle forze di polizia presenti sul territorio, e ne specifica le conseguenze amministrative e penali.

A tale fine, e nel sottolineare il carattere di assoluta importanza e urgenza che questi rivestono e nel sottolineare la rigidità con la quale dovrebbero essere effettuati, suggerisce iniziative anche a livello di opinione pubblica tra le quali, sulla base di indicazione del Ministero della Sanità e previo avviso ammonitivo, l'affissione all'Albo del Comune degli elenchi di quanti hanno chiesto e ottenuto l'esenzione.

#### 2.12

I limiti massimo di reddito per usufruire della esenzione quale indigente, a far tempo dal 1.11.1990, sono i seguenti:

=====

TAB. 6                    dal 1° novembre 1990

=====

Limiti di reddito    NUCLEI di convivenza

L. 7.446.000	N. Persone	1
L. 9.901.000	"	2
L. 12.356.000	"	3
L. 14.811.000	"	4
L. 17.266.000	"	5
L. 19.721.000	"	6
L. 22.176.000	"	7

L. 2.454.900            per ogni ulteriore componente

=====

\* \* \*

IL PROGRAMMATORE C.E.D.  
(Giovannantonio Macchiarola)

Allegato n. 1)

QUADRO STORICO GENERALE  
DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESENZIONE  
dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

\*

Le disposizioni che definiscono la esenzione dalla spesa sanitaria hanno il loro presupposto normativo nell'art. 32 della Costituzione dove, nell'assumere la tutela della salute quale fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività, si afferma espressamente la garanzia di cure gratuite agli indigenti.

Il Tiket, ovvero la partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, fu introdotto con la legge 5.08.1978, n. 484, limitatamente alla SPESA FARMACEUTICA che con l'art. 2 introdusse il pagamento di una quota variabile in relazione al prezzo di vendita al pubblico assumendo tale partecipazione la funzione di ulteriore canale di finanziamento della spesa sanitaria e il carattere di disincentivo al consumo dei farmaci ribadito, d'altronde, con l'articolo 31 della legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N..

L'esenzione dall'onere era stabilita in misura forfettaria e indiretta a favore dei soli titolari di pensione sociale cui veniva rimborsata una somma sulla tredicesima mensilità prevista dall'art. 3 della medesima legge.

Col D.L. 29.5.1981, n. 252 ( e il D.L. 29.7.1981, n. 398, non convertito) fu introdotto il tiket sull'ASSISTENZA SPECIALISTICA che, però, non fu più riproposto nel D.L. del 26.09.1981, n. 538 e nel D.L. del 26.11.1981, n. 678, convertito nella legge 26.01.1982, n. 12 con il quale ci si limitò al privilegio dei 3 (tre) giorni della struttura pubblica rispetto a quella privata.

Per quanto riguarda l'ASSISTENZA FARMACEUTICA, nel corso del 1981 si succedettero diversi decreti legge ( D.L. 28.05.1981, n. 250; D.L. 29.7.1981, n. 399; D.L. 26.09.1981, n. 538; D.L. 26.11.1981, n. 680) non convertiti e i cui provvedimenti furono reiterati nel D.L. 25.01.1982, n. 15 la cui mancata conversione comportò il ritorno in vigore delle quote di partecipazione fissate all'art. 2 della legge 484 /1978 mentre i rapporti giuridici sorti sulla base della decretazione di urgenza furono, poi, sanati con la legge 12.10.1982, n. 754.

La partecipazione alla spesa sanitaria nel settore dell'ASSISTENZA SPECIALISTICA fu introdotta con D.L. del 25.01.1982, n. 16, convertito nella legge 25.03.1982, n. 98, mentre quella sulla DIAGNOSTICA STRUMENTALE e di laboratorio fu introdotta con la legge 26.04.1982, n. 181 (Finanziaria).

L'art. 12 della finanziaria 1982, analogamente a quanto stabilito per le altre prestazioni, esentava da tale partecipazione i cittadini in base al reddito personale, o al reddito dichiarato complessivamente dai componenti la famiglia, anche se non tenuti, singolarmente, alla presentazione della dichiarazione o del certificato sostitutivo, con l'elevazione, per appurare il limite, di una somma fissa per ogni componente e la deduzione da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione di

una ulteriore somma annua.

Per il diritto a tale esenzione si stabiliva, inoltre, il rilascio, da parte della U.S.L., di apposito tesserino individuale, a validità annuale, previa presentazione di autocertificazione.

Il D.L. 10.01.1983, n. 1 aumentò, nell'anno 1983, le quote di partecipazione alla SPESA FARMACEUTICA e per PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA strumentale e di laboratorio.

Nel corso di quell'anno si assistette ancora alla presentazione di Decreti non convertiti ( D.L. 11.03.1983, n. 59; D.L. 11.05.1983, n. 176; D.L. 11.07.1983, n. 317) fino al D.L. 12.09.1983, n. 463 convertito nella legge 11.11.1983, n. 638.

Con tale legge ai fini delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si confermava, all'art. 11, il medesimo meccanismo di esenzione, e le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 181/1982 stabilendo, nell'ambito di sistematici controlli, la verifica della veridicità di almeno il 3% delle autocertificazioni presentate.

Nel 1984 furono emanati il D.L. 2.05.1984, n. 101 e il D.L. 29.08.1984, n. 528, convertito nella legge 31.10.1984, n. 733, che, lasciando invariati i limiti di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di DIAGNOSTICA STRUMENTALE e di laboratorio e per l'ASSISTENZA FARMACEUTICA, aboliva la somma di aumento del limite per ogni componente la famiglia e aumentava la somma da dedursi per ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Nello stesso tempo si operava una prima distinzione tra cittadini beneficiari elevando i limiti di reddito per i pensionati ultra65enni.

Si confermava, altresì, per la determinazione del reddito massimo complessivo utile per ottenere l'esenzione, il cumulo dei redditi esenti se superiori a due milioni, escludendo i BOT, CCT e altri titoli emessi dallo Stato.

Con la legge 28.02.1986, n. 41 (legge Finanziaria) le varie forme di partecipazione alla spesa sanitaria sono unificate in un solo provvedimento e le condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione vengono ridefinite con l'introduzione di fasce sociali, agganciate alla legislazione sugli assegni familiari e l'aumento di tale limite per i soggetti ultra65enni.

Con il D.L. 30.12.1986, n. 921, viene soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e sulle prestazioni specialistiche, ma il decreto decade e viene riproposto con D.L. 28.02.1987, n. 53; D.L. 27.04.1987, n. 166; D.L. 30.06.1987, n. 257; D.L. 31.08.87, n. 359 e D.L. 30.10.1987, n. 433 convertito, quest'ultimo, nella Legge 29.12.1987, n. 531.

L'anno 1988 è contraddistinto dall'unica novità rappresentata dalla legge 11.03.1988, n. 67 che trasferisce ai comuni la ricezione delle dichiarazioni e il rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione.

Nell'anno 1989 si assiste ad una ulteriore modifica dell'istituto della esenzione dalla spesa sanitaria modulata, oltre che sulle fasce di reddito, sulla distinzione in categorie dei cittadini.

Alla mancata conversione del primo decreto legge del 1.02.1989, n. 37, che individuava, con

decorrenza 1° luglio 1989, tra queste categorie anche i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio del lavoro e omessi, tuttavia, nella successiva decretazione, fecero seguito, quali provvedimenti ripropositivi, il D.L. del 25.03.1989, n. 111, il D.L. del 27.04.1989, n. 152, il D.L. del 29.05.1989, n. 199, il D.L. del 28.07.1989, n. 265, il D.L. del 25.09.1989, n. 329 e il D.L. del 25.09.1989, n. 382, convertito nella Legge del 25.01.1990, n. 8 che, all'art. 1 sanava gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti dal 30.05.1989 e fino alla data di conversione.

\* \* \*

Allegato n. 2)

ELENCO DELLE LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI  
utilizzate per il lavoro preliminare

\* COSTITUZIONE

Repubblica Italiana art. 32 =

\* D.P.R. del 30.05.1955, n. 797, art. 5 = Diritto agli assegni familiari.

\* Legge del 5.08.1978, n. 484, art. 2 = Istituisce la partecipazione  
alla spesa farmaceutica  
art. 3 = Prevede il rimborso sulla 13<sup>^</sup>  
a favore pensionati sociali

\* D.L. del 30.12.1979, n. 663 art. 5 = Riconosce al cittadino extra-comunitario possibilità di  
iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo  
annuale.

+\* LEGGE del 29.02.1980, n. 33 \*

\* LEGGE del 26.04.1982, n. 181 art. 12 = Dispone la partecipazione alla  
spesa sulle prestaz. di diagnostica e di laboratorio.  
art. 12/8 = Rilascio da parte dell'USL del tesserino individuale.

\* D.L. del 12.09.1983, n. 463 art. 10 = Quote di partecipazione alla pesa sanitaria.  
art. 11/1 = Quota minima di reddito personale per usufruire  
dell'esenzione.  
art. 11/8 = Controlli.

+\* LEGGE del 11.11.1983, n. 638 \*

\* Circolare Min.INTERNO  
del 17.09.1983, n. 100/11324 = Controlli

\* D.L. del 29.08.1984, n. 528 art. 3 = Misure urgenti in materia sanitaria.

+\* LEGGE del 31.10.1984, n. 733 \*

\* LEGGE del 28.02.1986, n. 41 art. 23/1 = Nucleo familiare.  
art. 28 = Limiti di reddito per esenz.

- \* Circolare Min. FINANZE  
del 20.06.1986, n. 23 =
  
- \* DELIB. GIUNTA Regione PUGLIA  
del 21.07.1986, n. 5385 = Direttive in ordine alla partecipazione alla spesa  
sanitaria - art.23, 28, 30 legge finanziaria n. 41/86
  
- \* CIRCOLARE Min. SANITA  
del 20.05.1987, n. 100/SCP =
  
- \* LEGGE del 11.03.1988, n. 67, art. 19/18 = Trasferisce ai Comuni gli adempimenti connessi alle  
dichiarazioni di cui all'art.23/1 legge n. 41/86.
  
- \* D.L. del 13.03.1988, n. 69 = Norme in materia di assegno per il nucleo familiare.  
art. 2 = La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia  
non comporta la cessaz. ..
  
- +\* LEGGE del 13.05.1988, n. 153 \*
  
- \* D.L. del 03.06.1988, n. 205 = Approvazione Modd. "A" e "B"
  
- \* Circolare Min. INTERNO  
del 25.07.1988, n. 20 = Istruzioni per la compilazione  
mod. A e Mod. B e controlli
  
- \* Circolare ASS. SANITA'  
del 25.01.1989, n. 24/2569/116 = Elevaz. limiti reddito nuclei  
con soggetti ultra65enni
  
- \* LEGGE del 01.02.1989, n. 37 art. 3 = Esenzioni dalla partecipazione  
alla spesa sanitaria.
  
- \* D.L. del 25.03.1989, n. 111 art. 7 =
  
- \* D.L. del 27.04.1989, n. 152 art. 2 =
  
- \* Telegramma PREFETTURA FOGGIA  
del 12.05.1989, n. 3320 = Precisa ammontare reddito complessivo pari a quello  
previsto pensione sociale.
  
- \* DECRETO INTERMIN.  
del 20.05.1989, n. 179 = REGOLAMENTO per la disciplina delle modalità di  
attuazione e accertamento requisiti di cui  
all'art. 2 D.L. n. 152/1989.

- \* Circolare Min.INTERNO  
del 22.05.1989, n. 6323 = Modalità di attuaz. e accertam.  
requisiti soggettivi ex art. 2  
D.L. n. 152/1989
- \* D.L. del 29.05.1989, n. 199 =
- \* Circolare Min. INTERNO  
del 09.06.1989, n. 6323 = Chiarimenti circ. pari numero del 22.05.1989
- \* Circolare PREFETTURA  
FOGGIA del 16.06.1989, n. 1111 = Ripetiz. circolare Min. Interno del 9.6.89
- \* D.L. del 28.07.1989, n. 265 =
- \* Circolare  
del 31.07.1989, n. 2925 =
- \* D.L. del 25.09.1989, n. 329 =
- \* Circolare  
del 28.09.1989, n. 3375 =
- \* Circolare  
del 11.12.1989, n. 4095 =
- \* D.L. del 25.11.1989, n. 382 =
- +\* LEGGE del 26.01.1990, n. 8 \*
- \* D.L. del 30.12.1989, n. 416 art. 9/12 = Esonero per l'anno 1990 dal versamento contrib. al FSN  
per il cittadino extracomunitario
- +\* LEGGE del 28.02.1990, n. 39 \*
- \* Circolare PREFETTURA  
FOGGIA del 13.01.1990, n. 152/15.5 =
- \* Circolare  
del 26.01.1990, n. 415
- \* Circolare PREFETTURA  
del 16.02.1990, n. 499/15.5 = Comunica importi pensione sociale.

- \* Circolare Ass. SANITA' REGIONE PUGLIA  
del 19.02.1990, n. 24/4250/112/ = Assistenza cittadini extracom.
- \* Circolare Min. SANITA  
del 15.03.1990, n. 1000.U/926 = Vedi Circ. 24/7558 Reg. PUGLIA
- \* Circolare Ass. SANITA' REGIONE PUGLIA  
del 20.03.1990, n. 24/7550/112/ =
- \* Circolare  
del 27.04.1990, n. 1412 =
- \* Circolare  
del 15.05.1990, n. 1626 =
  
- \* Circolare PREFETTURA FOGGIA  
del 31.05.1990, n. 1472/15.5/Gab. = Segnalazione Servizio centrale per la programmaz. sanitaria  
in ordine a invio dati.
  
- \* Circolare Min. INTERNO  
del 21.06.1990,n. 1761 TK 27/A = Chiarim.in ordine a quesiti e controlli
  
- \* Circolare PREFETTURA FOGGIA  
del 2.07.1990, n. 1784/15.5/Div.Gab= Ripete Circ.M.I. 1761/1990

\*\*\* \*\*